



Comune di Trieste
piazza Unità d'Italia 4
34121 Trieste
tel. 040/6751
www.comune.trieste.it
partita iva 00210240321

AREA LAVORI PUBBLICI
SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA E SPORTIVA, PROJECT FINANCING

CODICE OPERA 14046

LEGGE n.98 dd 9 AGOSTO 2013 - art. 18
"DECRETO DEL FARE"

INTERVENTI URGENTI ED INDIFFERIBILI DI MANUTENZIONE
STRAORDINARIA PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA

PROGETTISTA E COORDINATORE

geom. Luigi Stocchi

DISEGNATORE

per. ind. Claudio Baucer

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

dott. ing. Giovanni Svara

SCHEMA DI CONTRATTO

DATA

NOVEMBRE 2014

Trieste

COMUNE DI TRIESTE

Cod. Fisc. e P. IVA 00210240321

Rep. n./Racc. n.

Area Servizi di Amministrazione

Prot. n.

Servizio Appalti, Contratti e Affari Generali

OGGETTO: Legge n° 98 dd. 9 agosto 2013 – art. 18 “DECRETO DEL FARE”.

“Codice intervento I4046 - Interventi urgenti ed indifferibili per le scuole dell’infanzia”

IMPRESA:

(Codice Fiscale e P. IVA. _____)

CUP: _____ – **CIG:** _____

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno.....il giorno del mese di..... in una sala del Comune di Trieste.

Avanti a me,, Segretario Generale del Comune di Trieste, rogante, sono personalmente comparsi i seguenti signori della cui identità, veste rappresentativa e validità dei certificati di firma utilizzati sono certa:

1....., nat.... a il..... (.....), Direttore del Servizio Appalti, Contratti e Affari Generali, domiciliato agli effetti del presente atto nel Palazzo Municipale di Piazza dell’Unità d’Italia n. 4, la quale interviene e stipula in qualità di legale rappresentante del Comune di Trieste ai sensi e per gli effetti degli articoli 107, comma 3, lettera c) del D.Lgs. n. 267 dd. 18.08.2000 e 82 del Regolamento per la disciplina dei Contratti del Comune di Trieste e dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell’interesse dell’Amministrazione che rappresenta;

2. nat.... a il (.....), domiciliato agli effetti del presente atto presso la sede della Impresa [eventualmente: facente parte dell’ATI costituita con atto Rep. n..... dd. a rogito del Notaio dott. con studio in..... via, n. - allegato sub “A” al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale costituita tra con sede legale ain via n. C.F. e Partita IVA (mandataria); con sede legale ain via n. C.F. e Partita IVA (mandante); con sede legale ain via n. C.F. e Partita IVA(mandante)] il quale interviene ed agisce nel presente atto in qualità di come risulta da allegato sub “B” al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale ed in quanto tale legale rappresentante dell’Impresa [eventualmente:ATI];

Essi comparenti, rinunciando d’accordo tra loro e con il mio consenso all’assistenza dei testimoni, mi chiedono di ricevere nei miei rogiti il seguente

CONTRATTO

per la migliore intelligenza del quale premettono:

che con determinazione dirigenziale n.dd. è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di elaborato da.....;

che il progetto, validato con determinazione dirigenziale n.....del..... prevede un importo dei lavori a base di gara pari a complessivi euro 550.000,00 di cui euro 15.000,00 per oneri per la sicurezza stimati dalla stazione appaltante e non soggetti a ribasso, al netto dell’IVA, ai sensi di legge;

che con n. dd. è stata indetta la gara d'appalto esperita mediante procedura..... con il criterio del..... ai sensi

che, in esito all'esperimento della procedura di gara, l'appalto è stato aggiudicato all'Impresa[eventualmente: Consorzio/ATI composta da (mandataria) (mandante)(mandante)] con il ribasso del% (.....) sull'importo a base di gara e, quindi, al prezzo offerto di euro , + europer oneri per la sicurezza stimati dalla stazione appaltante + IVA in misura di legge;

che con determinazione dirigenziale n. dd. è stata disposta l'aggiudicazione definitiva dell'appalto nei confronti dell'Impresa [eventualmente: Consorzio/ATI composta da (mandataria) (mandante) (mandante)];

che con nota prot. n. dd. è stata inviata ai controinteressati la comunicazione di cui all'art. 11, comma 10, e 79, comma 5, del predetto D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e che alla data odierna è decorso il prescritto termine di *stand still* e che è pertanto possibile procedere alla stipulazione del contratto d'appalto con l'Impresa [eventualmente:ATI] aggiudicataria;

che è stata acquisita l'autocertificazione di cui all'art 89, comma 1, del D.Lgs 06.08.2011 n. 159 e successive modificazioni ed integrazioni, resa dal legale Rappresentante dell'Impresa in data.....;

che ai sensi dell'art. 106, comma 3 del D.P.R. 5.10.2010, n. 207, il Responsabile del procedimento e l'appaltatore, hanno concordemente dato atto, nel relativo verbale da entrambe sottoscritto e conservato in atti, del permanere delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei lavori, con riferimento a quelle di cui al comma 1, lett. a), b) e c) del medesimo articolo, senza alcuna contestazione né eccezione da parte dell'appaltatore stesso;

ciò premesso e considerato, i contraenti sopraindicati convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1 – PREMESSE

Le premesse e gli atti in esse richiamati formano parte integrante e sostanziale del presente atto.

ART. 2 – OGGETTO DEL CONTRATTO

L'Ente, come sopra rappresentata, in virtù degli atti in premessa citati, affida all'IMPRESA [eventualmente: Consorzio/A.T.I. composta tra (mandataria); (mandante)(mandante)] che, a mezzo del sopraindicato legale rappresentante, accetta senza riserva alcuna, l'appalto dei lavori di realizzazione di..... sulla base dell'offerta prodotta in sede di gara e formulata mediante ribasso unico percentuale sull'elenco prezzi .

L'appalto comprende tutti i lavori, le forniture e le provviste e quant'altro necessario per dare i lavori, completamente compiuti secondo le condizioni stabilite dal presente contratto, dal Capitolato Speciale d'appalto e sulla scorta delle caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste nel progetto esecutivo e in tutti i suoi elaborati tecnici che l'appaltatore dichiara espressamente di conoscere e di accettare integralmente e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

L'appaltatore prende atto che l'esecuzione dei lavori deve avvenire nel rispetto della vigente normativa in materia e secondo le regole dell'arte.

ART. 3 – DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

Fanno parte integrante del presente contratto e sono allegati allo stesso:

allegato sub “...” L'offerta dell'appaltatore

allegato sub “.....” il Capitolato Speciale d'appalto.

Costituiscono, inoltre, parte integrante del contratto, ancorché formalmente non allegati al medesimo:

-tutti gli elaborati del progetto esecutivo, incluso il cronoprogramma dei lavori, come da elenco allegato sub "...";

-i piani di sicurezza di cui all'art. 131 del Codice dei Contratti;

-il capitolato generale (se menzionato nel bando o nell'invito);

-le polizze di garanzia.

Sono altresì contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme attualmente vigenti in materia di lavori pubblici ed in particolare:

-il Codice dei Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di cui al D.Lgs. 12.4.2006, n. 163 e s.m.i. (di seguito indicato come "D.Lgs. 163/2006") ed il relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione, nel testo approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e ss.mm.ii.; (di seguito indicato come "D.P.R. 207/2010");

-il capitolato generale d'appalto dei lavori di cui al D.M. 19.4.2000, n. 145 (di seguito indicato come "D.M.145/2000");

-il D.Lgs. 9.4.2008, n. 81 "Testo unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" (di seguito indicato come "T.U.81/2008") e sue successive modificazioni ed integrazioni;

-l'Atto d'Intesa per la sicurezza negli appalti di lavori (e manutenzione aree verdi) del Comune di Trieste approvato con deliberazione giunta n. 234 dd 28 giugno 2007 e suoi provvedimenti applicativi;

-ogni altra disposizione statale e regionale vigente.

Hanno invece effetto ai soli fini dell'aggiudicazione e sono altresì estranei al contratto e non ne costituiscono in alcun modo riferimento negoziale, le quantità delle singole lavorazioni indicate sugli atti progettuali, nonché i prezzi unitari delle stesse singole lavorazioni offerti dall'appaltatore in sede di gara relativamente alla sola parte di lavoro "a corpo", se non limitatamente a quanto previsto in tema di "varianti".

ART. 4 – INTERPRETAZIONE

In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto o fra i citati elaborati e le norme del capitolato speciale, o di norme del detto capitolato speciale tra loro non compatibili o non compatibili con il contratto, o apparentemente non compatibili, e, in genere, in tutti i casi nei quali sia necessaria l'interpretazione delle clausole contrattuali e delle disposizioni del capitolato speciale d'appalto e degli elaborati, si procede applicando gli articoli in materia contenuti nel codice civile (1362 e ss.).

ART. 5 – CORRISPETTIVO DEL CONTRATTO

L'appalto viene assunto, come da offerta allegata, con il ribasso del.... % (.....) su tutti i prezzi di cui all'Elenco allegato al presente atto, per l'ammontare complessivo di Euro..... (diconsi Euro.....) più euro (euro.....) per oneri di sicurezza stimati dall'Ente, più IVA in misura di legge.

Ai sensi dell'art. 133 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. è esclusa la revisione dei prezzi, salvo quanto previsto ai commi 3 e seguenti dello stesso decreto.

ART. 6 – MODALITÀ DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

Il contratto è stipulato interamente "a misura" ai sensi dell'articolo 53, comma 4, del Codice dei contratti.

L'importo del contratto può variare, in aumento o in diminuzione, in base alle quantità effettivamente eseguite.

Il ribasso percentuale offerto dall'aggiudicatario in sede di gara si intende offerto e applicato a tutti i prezzi unitari in elenco i quali, così ribassati, costituiscono i prezzi contrattuali da applicare alle singole quantità eseguite.

I prezzi contrattuali sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi dell'articolo 132 del Codice dei contratti.

ART. 7 – TERMINI DEI PAGAMENTI E TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Ai sensi dell'art. 26-ter della legge n. 98/2013 di conversione del Decreto del Fare, in deroga ai vigenti Regolamenti è prevista la corresponsione in favore dell'appaltatore di un'anticipazione pari al 10% dell'importo contrattuale.

I pagamenti, successivi all'anticipazione di cui sopra, ai sensi dell'art. 141 del D.P.R. 207/2010, avvengono per stati di avanzamento, mediante emissione di certificato di pagamento ogni volta che i lavori eseguiti, aumentati degli eventuali materiali utili a piè d'opera depositati in cantiere (questi ultimi valutati per la metà del loro importo), e detratti dell'importo anticipato, contabilizzati al netto del ribasso d'asta, comprensivi della relativa quota degli oneri per la sicurezza, raggiungano un importo netto non inferiore a euro 100.000,00 (diconsi centomila/00).

A garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, ai sensi dell'art. 4 comma 3 del D.P.R. 207/2010, sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50 per cento (0,50%) da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale.

I termini per i pagamenti sono indicati all'art. 143 del D.P.R. 207/2010.

Per eventuali cessioni di credito si fa rinvio all'art. 117 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.

L'aggiudicatario assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13.8.2010 n. 136 e successive modificazioni, con particolare riferimento all'art. 3.

Nei contratti stipulati, per l'esecuzione anche non esclusiva del presente appalto, tra l'appaltatore e i subappaltatori/subcontraenti e nei contratti tra subappaltatori e propri subcontraenti dovranno essere inserite apposite clausole con cui i subappaltatori/subcontraenti assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla succitata legge.

L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Trieste – della notizia di inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

I pagamenti dovranno essere effettuati, con modalità tracciabili ai sensi dell'art. 3 della L. n. 136/2010, con accredito sul conto corrente bancario/postale - codice IBAN acceso presso la Banca ... - Filiale/Agenzia di /Sportello postale di - che l'appaltatore ha indicato come conto corrente dedicato in relazione all'appalto in oggetto.

I soggetti delegati ad operare sul suddetto conto corrente dedicato sono:

sig. nato a (prov.),
il residente in, via, n.
C.F. n

sig. nato a (prov.),
il residente in, via, n.
C.F. n

Eventuali modifiche comunicate dall'appaltatore in relazione ai dati di cui ai precedenti commi non

comportano necessità di stipula di un apposito atto aggiuntivo.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al presente appalto costituisce, ai sensi dell'art. 3, comma 9-bis della L. n. 136/2010 e successive modificazioni, causa di risoluzione del presente contratto.

L'Amministrazione è esentata da qualsiasi responsabilità in ordine ai pagamenti suddetti se disposti in attuazione delle disposizioni suddette.

ART. 8 – SUBAPPALTO

L'appaltatore ha indicato, in sede di offerta, i lavori che intende subappaltare, come di seguito elencati, previa autorizzazione della stazione appaltante, e nel rispetto dell'articolo 118, comma 1 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, come mod. e int. nella misura, alle condizioni, con i limiti e le modalità previste dal predetto art. 118 e dal capitolato speciale d'appalto, fermi, per le categorie super specializzate di cui all' art. 37, comma 11 del D.Lgs.163/2006 e s.m.i., il limite massimo per ognuna del 30% e ai sensi dell'art. 122 del D.Lgs.163/2006 e s.m.i. (per l'affidamento di lavori sotto la soglia comunitaria, il limite massimo subappaltabile per le lavorazioni della categoria prevalente pari al 20%):

Opere di cui alla categoria prevalente:

Opere a qualificazione obbligatoria:

Scorporabili e subappaltabili:

Ulteriori categorie scorporabili e subappaltabili:

L'Amministrazione stabilisce che l'Impresa affidataria provvederà direttamente al pagamento dei subappaltatori a norma del comma 3 dell'art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., salvo esigenze particolari accertate in corso d'opera, nel qual caso, potrà venir disposta la liquidazione diretta al subappaltatore.

È fatto obbligo all'Appaltatore di comunicare tempestivamente all'Amministrazione, per tutti i sub-contratti, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati nonché le date di inizio e fine del rapporto di sub-contratto anche ai fini della verifica della regolarità contributiva. In difetto e/o anche in parziale omissione di tale comunicazione, ogni e qualsiasi evenienza che dovesse verificarsi in cantiere (ad esempio, con riferimento alla sicurezza ed incolumità di persone o agli adempimenti contributivi) sarà integralmente addebitabile all'Appaltatore.

I contratti di subappalto dovranno rispettare, a pena di inammissibilità dell'istanza di autorizzazione al subappalto, la disciplina di cui al D.Lgs. n. 231/2002 recante l'Attuazione della Direttiva 2000/35/CE e s.m.i. (relativa alla lotta contro i ritardi nel pagamento delle transazioni commerciali).

I contratti di subappalto dovranno rispettare, a pena di nullità, la disciplina di cui all'art. 3, comma 9 della Legge 13.8.2010, n. 136 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

ART. 9 – DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO

A garanzia degli impegni assunti con il presente appalto, il deposito cauzionale di cui all'art. 113 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. viene definito in ragione di euro (.....,00) pari al 10 % dell'importo contrattuale (al netto dell'IVA ed al lordo degli oneri per la sicurezza e degli eventuali oneri per la sicurezza derivanti da rischi interferenziali).

(eventuale) La cauzione è ridotta del 50% e pertanto ammonta ad Euro..... (.....) in quanto l'Impresa/ATI è in possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, SOA n.....dd....., ai sensi dell'art. 75, comma 7 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.

A tale fine l'appaltatore ha prodotto la fideiussione bancaria/polizza fideiussoria assicurativa

n. rilasciata dalla Filiale di in data conservata in atti, La garanzia dovrà essere integrata entro 10 (dieci) giorni ogni volta che la stazione appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, a seguito della comminazione di eventuali penalità.

Lo svincolo del deposito cauzionale definitivo avverrà sulla base delle disposizioni di cui all'art. 113, comma 3 del D.Lgs. 163/2006 ed all'art. 123 del D.P.R. 207/2010.

La garanzia cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio dell'opera.

ART. 10 – GARANZIE ASSICURATIVE

Ai sensi dell'art. 129 del Codice dei contratti pubblici e dell'art. 125 del D.P.R. 207/2010, l'appaltatore ha prodotto la polizza n. emessa da Agenzia di in data conservata in atti, quale garanzia per tutti i rischi derivanti dall'esecuzione dell'opera, per un massimale di euro 500.000,00 (cinquecentomila,00), nonché contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori per un massimale di euro 500.000,00(cinquecentomila,00).

Le garanzie di cui al presente articolo, prestate dall'Appaltatore, coprono senza riserva alcuna anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici.

ART. 11 – TERMINI PER L'INIZIO ED ULTIMAZIONE DEI LAVORI

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 159 del D.P.R. 207/2010, il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto è fissato in giorni 365 (trecentosessantacinque) naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori medesimi secondo quanto previsto nel cronoprogramma, parte integrante del presente atto. La consegna dei lavori andrà effettuata ai sensi degli artt. 153 e ss. del D.P.R. 207/2010.

Nel termine contrattuale è computata una quota pari al 10% per andamento climatico sfavorevole.

Prima dell'inizio dei lavori, l'appaltatore deve presentare all'Amministrazione la comunicazione di avvenuta denuncia di inizio dei lavori effettuata agli Enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la Cassa Edile della Provincia di Trieste, nonché copia della nomina del medico competente.

ART. 12 – CONSEGNA ANTICIPATA

Nel caso in cui l'Ente avesse necessità di utilizzare, anche parzialmente, quanto realizzato in attuazione del contratto in oggetto, prima e nelle more dell'emissione del certificato di collaudo provvisorio, si seguirà la disposizione di cui all'art. 230 del D.P.R. 207/2010.

In tale ipotesi il Responsabile del procedimento redigerà idoneo verbale in contraddittorio per la consegna anche parziale di cui sopra, manlevando così da responsabilità l'appaltatore per la vigilanza e custodia di quanto oggetto della consegna anticipata, salve ed impregiudicate le risultanze del successivo collaudo.

L'Ente si riserva di chiedere all'organo di collaudo la relazione prevista dall'art. 230 del D.P.R. n. 207/2010.

ART. 13 – PENALE PER I RITARDI

Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione dei lavori, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori o per le scadenze fissate nel programma temporale dei lavori, è applicata una penale pari allo (0,3 per mille) dell'importo contrattuale (al lordo degli oneri di sicurezza ed al netto dell'IVA).

La penale, con l'applicazione della stessa quota percentuale di cui al precedente comma, trova applicazione anche in caso di ritardo nell'inizio dei lavori, nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione e nel mancato rispetto delle soglie temporali intermedie fissate nell'apposito programma dei lavori, in proporzione ai lavori non ancora eseguiti.

Ai sensi dell'art. 145 del D.P.R. 207/2010 la misura complessiva della penale non potrà superare il

10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale, pena la facoltà per la stazione appaltante di risolvere il contratto in danno dell'appaltatore.

Nel caso di penali comminate per ritardo nelle soglie temporali intermedie, qualora il ritardo si presenti anche rispetto al termine finale, la penale per il mancato rispetto del termine di ultimazione è da aggiungere alla penale per il ritardo nelle singole scadenze intermedie.

L'applicazione di penalità non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla amministrazione a causa dei ritardi imputabili all'appaltatore.

ART. 14 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

Il presente contratto non può essere ceduto a pena di nullità, ai sensi dell'art. 118, comma 1 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., salvo quanto previsto dall'art. 116 dello stesso Decreto.

ART. 15 – PROVVEDIMENTI IN CASO DI FALLIMENTO

In caso di fallimento dell'appaltatore la Amministrazione si avvale, salvi ogni altro diritto ed azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall'art. 140 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.

ART. 16 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

La stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto nei casi previsti dagli articoli 135 e 136 del D.Lgs. 12.4.2006, n. 163 e dall'art. 153, comma 7 del D.P.R., n. 207/2010, nonché nelle seguenti ipotesi:

- a) inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi contrattuali di esecuzione, avuto riguardo all'importanza della prestazione inadempita nell'ambito dell'appalto;
- b) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;
- c) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, l'igiene e la salute sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- d) sospensione dei lavori senza giustificato motivo; in questa fattispecie, la risoluzione interverrà ad avvenuto esaurimento del limite massimo della penale applicata, ovvero anche prima in presenza di un pubblico interesse manifestato con diffida della stazione appaltante;
- e) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto e comunque dopo aver accumulato un ritardo di giorni 60 (sessanta) naturali e consecutivi rispetto alla soglia stabilita nel cronoprogramma per fatti imputabili all'appaltatore;
- f) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;
- g) non rispondenza dei beni forniti, alle specifiche di contratto o allo scopo dell'opera;
- h) provvedimento del committente o del responsabile dei lavori, su proposta del coordinatore per l'esecuzione dei lavori, ai sensi dell'articolo 92, comma 1, lett. e) del D.Lgs. 9.4.2008, n. 81 e ss. mm. e ii.;
- i) perdita, da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
- j) frode nell'esecuzione dei lavori;
- k) mancata osservanza delle disposizioni sugli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previste nel presente contratto.

L'appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

L'eventuale ritardo dell'appaltatore rispetto ai termini per l'ultimazione dei lavori o sulle scadenze esplicitamente fissate allo scopo dal programma temporale superiore a 60 (sessanta) giorni naturali

consecutivi produce la risoluzione del contratto, a discrezione della Stazione appaltante e senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi dell'art. 136 del D.Lgs. 163/2006.

La risoluzione opera di diritto, all'avvenuto riscontro del verificarsi di una delle condizioni di inadempimento di cui sopra, accertata in contraddittorio tra le parti e comunicata all'appaltatore secondo le modalità previste nel Codice di Procedura Civile.

Restano impregiudicate le ulteriori azioni di tutela risarcitoria della Stazione appaltante.

ART. 17 – RECESSO DAL CONTRATTO

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 del D.Lgs. 163/2006, l'Amministrazione ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto.

Analoga facoltà è riconosciuta all'appaltatore soltanto per ritardo nella consegna dei lavori imputabile a fatti o colpa della Stazione appaltante ai sensi dell'art. 153, commi 8 e 9 del D.P.R. 207/2010.

ART. 18 – SOSPENSIONE E RIPRESA DEI LAVORI E PROROGA DEL TERMINE DI ULTIMAZIONE

In caso di sospensione dei lavori, di ripresa e di proroga del termine di ultimazione dei lavori stessi, si applicano gli artt. 158, 159, 160 del D.P.R. 207/2010.

In caso di sospensione illegittima si fa rinvio alle disposizioni di cui all'art. 160 del D.P.R. 207/2010.

Nel caso di avverse condizioni meteorologiche, la sospensione potrà essere disposta qualora ecceda la percentuale computata nel termine di esecuzione ai sensi dell'art. 11 del presente Atto.

È altresì ammessa la sospensione dei lavori su ordine del direttore dei lavori nei casi di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscono l'esecuzione o la realizzazione a regola d'arte dei lavori stessi, compresa la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera nei casi previsti dall'art. 161 del D.P.R. 207/2010.

La sospensione dei lavori permane per il tempo necessario a far cessare le cause che ne hanno comportato la interruzione.

Non costituisce motivo di proroga:

- il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;
- l'adempimento di prescrizioni o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal Direttore dei Lavori, dal Coordinatore per l'esecuzione dei lavori ove nominato o dagli Organi di vigilanza in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla Direzione dei Lavori o espressamente approvati da questa;
- il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;
- la mancanza dei materiali occorrenti o la ritardata consegna degli stessi da parte delle ditte fornitrici ed altre eventuali controversie tra l'appaltatore, i fornitori, i sub-affidatari ed altri incaricati nonché le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'appaltatore e il proprio personale dipendente.

ART. 19 – CONTROVERSIE

In caso di contenzioso si fa rinvio alle disposizioni di cui alla parte IV – artt. 239 e ss. – del D.Lgs. 163/2006.

Nell'ipotesi di accordo bonario saranno applicate le modalità procedurali ex art. 240 del D.Lgs. n. 163/2006.

Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario, saranno deferite alla cognizione della competente Autorità Giurisdizionale Ordinaria con l'esclusione espressa di qualsiasi devoluzione al giudizio arbitrale.

Il Foro competente è sin d'ora individuato in quello di Trieste.

ART.20–OBBLIGHI DELL'APPALTATORE NEI CONFRONTI DEL PERSONALE DIPENDENTE

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 4, 5 e 6 del D.P.R. 207/2010, l'appaltatore si obbliga ad applicare o far applicare integralmente nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti impiegati nell'esecuzione dell'appalto, anche se dipendenti da Imprese subappaltatrici con sede al di fuori dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, le condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi nazionali e locali di lavoro della categoria vigenti nella regione durante il periodo di svolgimento dei lavori, ivi compresa l'iscrizione dei lavoratori stessi alle Casse Edili della Provincia di Trieste, anche ai fini dell'accantonamento contributivo.

L'appaltatore prende atto che il pagamento dei corrispettivi a titolo di saldo da parte dell'ente appaltante per le prestazioni oggetto del contratto è subordinato all'acquisizione della documentazione unica di regolarità contributiva anche dei subappaltatori.

L'appaltatore si obbliga altresì a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo a quanto previsto dall'art 118, comma 6, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.

L'appaltatore è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti, contratti nazionali di lavoro e accordi integrativi, territoriali e di secondo livello, per il settore di attività vigenti in materia, nonché eventualmente di quelle entrate in vigore nel corso dei lavori.

I suddetti obblighi vincolano l'appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica.

In caso di inottemperanza, accertata dalla Stazione appaltante o ad essa segnalata da un ente preposto, la medesima Amministrazione comunica all'appaltatore l'inadempienza accertata e procede ad una detrazione del 20 per cento sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra; il pagamento all'impresa appaltatrice delle somme accantonate non è effettuato sino a quando non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti. In caso di crediti insufficienti allo scopo, si procede all'escussione della garanzia fideiussoria.

ART. 21 – ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE

L'appaltatore assume l'impegno di rispettare gli oneri ed obblighi posti a suo carico specificatamente descritti nella Parte Prima, Capo III- Disposizioni di natura generale ed organizzativa- del Capitolato Speciale d'Appalto, che costituisce parte integrante del presente contratto.

ART. 22 SPESE DI CONTRATTO, IMPOSTE, TASSE E TRATTAMENTO FISCALE

Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.), con la sola eccezione dell'IVA, sono a totale carico dell'appaltatore. Ai sensi del comma 3

dell'art. 139 del D.P.R. 207/2010, sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello data di emissione del certificato di collaudo provvisorio (o di regolare esecuzione).

ART. 23 – DOMICILIO DELL'APPALTATORE

L'appaltatore dichiara di avere domicilio fiscale a con recapito in via, n.

Ogni variazione del domicilio deve essere tempestivamente comunicata al Responsabile Unico del procedimento.

ART. 24 – RICHIAMO ALLE NORME LEGISLATIVE, REGOLAMENTARI E PARTICOLARI ALL'APPALTO

Si intendono espressamente richiamate e cogenti nel rapporto negoziale tra la amministrazione e l'appaltatore, le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e tutti i documenti del progetto la cui esecuzione è dedotta nel presente atto e, in particolare, quelli indicati all'art. 3 del presente contratto.

ART. 25 – CLAUSOLA FISCALE

Ai fini fiscali si dichiara che il presente atto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

L'imposta di bollo è assolta in modalità telematica mediante "Modello Unico Informatico" ai sensi dell'art. I, comma I-bis del D.P.R. n. 642 del 26.10.1972 come modificato dal D.M. 22.02.2007.

Il presente atto viene firmato e stipulato in modalità elettronica mediante l'utilizzo ed il controllo personale effettuato da me, Segretario Generale, degli strumenti informatici su n.....(.....) pagine a video.

Il presente contratto ha n..... allegati (.....) ed è stato da me letto ai contraenti, omettendo per volontà delle parti la lettura degli allegati il cui contenuto esse dichiarano espressamente di conoscere ed accettare, e, riconosciuto conforme alla loro volontà, insieme con me ed alla mia presenza e vista lo sottoscrivono con modalità di firma digitale ai sensi dell'art. I, comma I, lettera s) del D.Lgs. 07.03.2005, n. 82 Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD).

Io sottoscritta, Segretario Generale, previa verifica effettuata preliminarmente alla lettura dell'atto, attesto che i certificati di firma utilizzati dalle parti sono validi e conformi al disposto dell'art. I, comma I, lettera f) del D.Lgs. 07.03.2005, n. 82 Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD).

IL LEGALE RAPPRESENTANTE DEL COMUNE

_____ (firmato digitalmente)

IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETA'

_____ (firmato digitalmente)

IL SEGRETARIO GENERALE

_____ (firmato digitalmente)